

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO

La presente polizza è stipulata tra

| |
|--------------------------------|
| COMUNE DI PESCANTINA |
| Via Madonna, 49 |
| 37026 – Pescantina (VR) |
| C.F. 00661770230 |

e

| |
|------------------------------|
| Società Assicuratrice |
| Agenzia di |
| . |
| . |

Durata del contratto

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Dalle ore 24.00 del: | 31.12.2016 |
| Alle ore 24.00 del: | 31.12.2017 |

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Alle ore 24.00 di ogni | 31.12 |
|-------------------------------|--------------|

DEFINIZIONI

CONTRAENTE: COMUNE DI PESCANTINA (VR)

ASSICURATO: persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

POLIZZA: il documento che prova l'Assicurazione.

SOCIETÀ': l'impresa assicuratrice.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INCENDIO: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

FABBRICATO: Il complesso delle costruzioni edili, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, opere di fondazione od interrato, recinzioni e cancellate, piazzali, dipendenze quali uffici, compresi i centri per l'elaborazione dei dati, abitazioni, servizi sociali aziendali, rimesse veicoli comprese officine di manutenzione dei veicoli e pese. E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Si intendono compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, spese di fondazione, opere interrate, costi di costruzione di nuovi edifici, parcelle professionali che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere e quant'altro, anche se non indicato, sia necessario al Contraente/Assicurato per l'espletamento della sua attività istituzionale.

CONTENUTO: Mercì, macchinari, mobilio e arredamento in genere, macchine per ufficio, apparecchiature elettroniche, impianti e strumenti di sollevamento, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di sollevamento, di comunicazione e segnalazione, silos, cisterne, serbatoi metallici, tubazioni e vasche. Si intendono altresì compresi quadri, sculture, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, libri, libri antichi, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico, nonché effetti personali dei dipendenti, esclusi i valori, ed in genere quant'altro, anche se non espressamente indicato, sia necessario al Contraente/Assicurato per l'espletamento di tutte le attività gestite e di tutti i servizi forniti.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO E ATTIVITA' ESERCITATA

UBICAZIONE DEL RISCHIO: nell'ambito del territorio comunale in ubicazioni diverse, di proprietà e non dell'Ente, dovunque esista un suo interesse assicurabile.

TIPOLOGIA DEGLI INSEDIAMENTI: complesso di fabbricati uniti o separati tra loro, variamente elevati fuori terra, aventi strutture portanti verticali e del tetto, solai, pareti esterne e coperture prevalentemente in materiali incombustibili, armature del tetto, soffittature, rivestimenti, coibentazioni (ove esistenti), soffittature e rivestimenti in genere costruiti anche in materiali combustibili.

ATTIVITA' ESERCITATA: le attività esercitate nelle ubicazioni assicurate sono quelle tipiche istituzionali dell'Ente o quelle per le quali l'Ente ha un interesse assicurabile specifico.

PARTITE E SOMME ASSICURATE

| | | |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|
| Part. 1) | Immobili e Fabbricati | Euro 42.330.000,00 |
| Part. 2) | Contenuto | Euro 3.200.000,00 |
| Part. 3) | Maggiori spese (10% su part. 1 e 2) | Euro 4.553.000,00 |
| Part. 4) | Ricorso Terzi | Euro 1.000.000,00 |
| Part. 5) | Spese di demolizione e sgombero | Euro 500.000,00 |
| Part. 6) | Ricostruzione archivio | Euro 100.000,00 |
| | TOTALE SOMME ASSICURATE | Euro 51.683.000,00 |

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° giorno successivo a tale data.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31.12.2016 fino alle ore 24.00 del 31.12.2017.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

E' comunque facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza.

Per entrambe le proroghe sopraindicate, per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società é tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso dovrà rimborsare la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Comune di Pescantina (VR)

Polizza Incendio

n. _____

Pagina 5 di 20

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

ART. 12 - RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiamo colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza, in aggiunta all'importo indicato nella relativa partita di polizza.

ART. 13 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati, direttamente o indirettamente, da uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni (salvo se successivamente derogato);
- e) derivanti da smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) causati alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- g) derivante da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate.

ART. 14 - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

La Società indennizza fino alla concorrenza di quanto indicato in polizza e senza l'applicazione della regola proporzionale i seguenti beni:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, documenti, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche,

collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo. Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

ART. 15 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere tuttavia pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 16 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 17 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno dei tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato devono altresì:

- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

ART. 18 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 19 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare complessivo del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando di verificaci disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun potere decisionale.

Se una delle Parti non provveda alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 20 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché a verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinato il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 21;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità o limitazione nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 21 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I. - Fabbricati:

si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

II. - Macchinario, attrezzatura, arredamento:

si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

III. - Merci:

si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati:

applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III):

deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate il valore nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

ART. 22 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

ART. 23 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente -

superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 24 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare un indennizzo maggiore della somma assicurata.

ART. 25 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 13 – comma c).

ART. 26 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le condizioni e le garanzie sotto riportate integrano e/o sostituiscono le Condizioni Generali di Assicurazione

DIMINUZIONE DEL RISCHIO E DEI VALORI

A parziale deroga dell'art.1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori assicurati, la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.

DIMINUZIONE DEL RISCHIO E DEI VALORI

Il termine previsto dall'art. "recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende elevato a 90 (novanta) giorni.

FORO COMPETENTE

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione il Foro competente a scelta della parte attrice è quella del luogo dove è ubicata la sede legale del Contraente.

DENUNCIA DEI SINISTRI

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione – Obblighi in caso di sinistro i termini per la denuncia di sinistro si intendono elevati a 90 giorni.

OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati

DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro.

Qualora detto limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'articolo "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

BUONA FEDE

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente/Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

CHIUSURA ISTRUTTORIA

A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione, il Contraente ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto alla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia.

ANTICIPI SULLE INDENNITA'

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non

siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00, con il limite massimo di Euro 1.000.000,00.

La Società adempirà all'obbligazione entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'Assicurazione sia stipulata in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante gli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

PARIFICAZIONE AI DANNI DA INCENDIO

Fermo quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione sono parificati ai danni di incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio o altri eventi garantiti con la presente polizza, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione.

INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le Parti che in caso di sinistro tutto quanto previsto dall'articolo "Pagamento dell'indennizzo" delle Condizioni Generali di Assicurazione, sarà applicato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO (VALORE A NUOVO)

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati il costo per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, le attrezzature, l'arredamento e gli impianti il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) agli effetti di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) il pagamento del supplemento d'indennità eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; resta convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione;
- 5) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda reparti in stato di attività o di inattività temporanea;
- 6) per quanto non derogato restano ferme le Condizioni tutte di polizza.

BENI IN LEASING

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere fabbricati, macchinari, attrezzature e/o arredamento in "Leasing" già coperti da garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le Parti si conviene quanto segue:

- qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, gli Assicuratori concorreranno al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
- la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza, ma non previsti dalla copertura suddetta;
- si intendono invece esclusi dalla presente polizza i beni integralmente già assicurati.

Agli effetti del risarcimento valgono le Condizioni tutte della polizza di riferimento.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, all'azione di rivalsa derivante dall'art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro, a condizione che il Contraente/Assicurato non eserciti egli stesso, l'azione di risarcimento nei confronti dei medesimi.

COMPENSAZIONE TRA PARTITE

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo il disposto dell'art.1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.

La presente disposizione si applica solo su partite che garantiscono fabbricati, macchinari, arredamento, attrezzatura e merci facenti parte di un rischio ubicato in un'unica località.

FENOMENO ELETTRICO

In deroga alle Norme delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio. L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" ossia senza l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1) delle Condizioni Generali di Assicurazione in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI

La Società si impegna a risarcire l'Assicurato dell'importo da lui versato in conseguenza di sinistri per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri e consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza.

IMPLOSIONE

Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante in analogia con quanto previsto dalla clausola "Scoppio" se esistente.

FUMO

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore o di cottura facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture e appropriati camini.

URTO DI VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, non appartenenti né al servizio dell'Assicurato, anche nell'ambito del recinto degli stabilimenti purché detti eventi si verifichino non sottotetto dei fabbricati.

ONDA SONICA

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati alle partite tutte, conseguenti all'onda d'urto provocata da aeromobili o altri corpi volanti in moto a velocità sonica o supersonica.

CADUTA SATELLITI E CORPI CELESTI

La Società si obbliga a risarcire i danni causati agli enti assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti da qualsiasi causa dovuta.

TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTIVANDALICI O DOLOSI, TERORISMO E SABOTAGGIO

La Società risponde:

- I) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato e non;
- II) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente od in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) da inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto dalla garanzia "fenomeno elettrico" in quanto operante;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero salvo quanto previsto alla garanzia "merci in refrigerazione" in quanto operante;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissioni di controlli o manovre;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre dieci giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto II) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati da: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che non siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione di garanzia;
- b) cedimento o franamento del terreno;
ancorchè verificatesi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.
- c) subiti da:
 - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - gru, cavi aerei, ciminiere, antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, eccetto serbatoi o impianti fissi per loro naturale destinazione;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

GRANDINE (garanzia integrativa)

Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento/amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica.

ACQUA PIOVANA

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana penetrata dall'esterno dei fabbricati in seguito a rottura, ingorgo o traboccamento di grondaie o condutture di scarico, nonché dei danni materiali causati da infiltrazioni di acque sotterranee o da rigurgiti di acque da fogna.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni conseguenti a piene, inondazioni, alluvioni, mareggiate;
- b) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti, abbaini o aperture non protette nel tetto;
- c) i danni provocati dal gelo, limitatamente ai fabbricati posti a più di mille metri sul livello del mare;
- d) i danni a cose poste a meno di 10 cm dal suolo.

ACQUA CONDOTTA - SPESE PER LA RICERCA E RIPARAZIONE DEL DANNO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.

Si intendono inoltre comprese le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la relativa riparazione.

La Società non risponde:

- dei danni derivanti da umidità e stillicidio;
- dei danni derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature;
- i danni provocati dal gelo, limitatamente ai fabbricati posti a più di mille metri sul livello del mare.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO (IN ECCEDEZZA)

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico autorizzato i residuati del sinistro, comprese le spese per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, il temporaneo deposito presso terzi e la ricollocazione degli oggetti mobili, indispensabili per eseguire le riparazioni delle parti danneggiate del fabbricato fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, ad integrazione, se previsto, delle Condizioni di polizza.

RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni mobili e immobili di terzi, compresi i dipendenti per i veicoli in parcheggio, da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale stabilito in polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e degli amministratori dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate, inoltre sono compresi i danni agli impianti fissi non di proprietà dell'Assicurato.
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi il Legale Rappresentante dell'Ente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transizione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI PROGETTAZIONE

In caso di sinistro indennizzabile nella determinazione dei danni ai fabbricati e/o macchinari e impianti, si intendono compresi anche i relativi costi di progettazione e gli oneri di urbanizzazione eventualmente sostenuti o che dovessero sostenere con il limite massimo del 5% del danno indennizzabile.

INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazioni - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guato o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) provocati dal franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a cose poste a meno di 10 cm dal suolo.

TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia, quanto previsto dall'art. 13 lettera d) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causato da eruzione vulcanica, inondazione, maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione del lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti in polizza.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

NEVE, GHIACCIO E GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di neve, ghiaccio e gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, purché l'attività svolta non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedenti al sinistro.

SOVRACCARICO NEVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio e conseguente crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti in polizza.

Qualora i fabbricati assicurati non risultino conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M.

del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982, pubblicato sulla G.U. n. 566 del 26.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni) al risarcimento sarà applicato uno scoperto del 20%, a carico dell'Assicurato, ed il limite di risarcimento sarà ridotto del 30% della somma assicurata.

UNIVERSALITA'

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce i complessi descritti, ad eccezione dell'area degli stessi. Inoltre viene stabilito che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro i recinti dei complessi e ad essi pertinente deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

ENTI ALL'APERTO

Si precisa che intendono assicurati anche all'aperto nell'ambito dello stabilimento:

- a) le merci esclusivamente durante le operazioni di carico e scarico;
- b) gli impianti, i macchinari e le attrezzature che per loro natura e destinazione possono trovarsi all'aperto.

ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori, montacarichi o scale mobili, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni, purchè non dovuti ad usura o a mancata o difettosa manutenzione.

SPESE EXTRA

In caso di danni per eventi coperti dalla presente polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute dall'Ente quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) affitto dei locali;
- b) installazioni temporanee di servizi quali telefoni, fax e linee telematiche;
- c) noleggio attrezzature;
- d) trasporto dei dipendenti.

ROTTURA VETRI E CRISTALLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti dovuti alla rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo o di vetro stampato pertinenti collocate sia all'esterno che all'interno dei locali per cause accidentali, nonché a seguito di scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. Sono comprese iscrizioni, decorazioni e dipinti ed escluse vetrerie e cristallerie portatili, lampadari, insegne luminose ed in genere quanto ha un valore artistico e di affezione.

Sono esclusi i danni:

- che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere;
- derivanti da vizio di costruzione o da difettosa installazione.

CLAUSOLA BROKER

Alla Società FIDELIA IBC S.r.l. – Insurance Broker and Consultant è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà con la Società.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker alla Società.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al broker (su conto separato e dedicato di cui all'art. 117 del d.lgs. 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto), che provvederà al versamento alla/e Società. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker.

Il broker sarà remunerato dalla/e Società aggiudicatarie dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari al 75% dell'aliquota provvigionale, calcolata sul premio imponibile, che l'Impresa riconosce all'Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla documentazione ufficiale sotto forma di dichiarazione della Direzione della/e

Società; essendo tale remunerazione parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente/Contraente.

COMUNICAZIONE SULLO STATO DEI SINISTRI

La Società si impegna a garantire al Contraente / Assicurato e al Broker l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via fax.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Contraente, con cadenza almeno annuale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato, con relativo importo corrisposto al danneggiato;
- sinistro aperto, in corso di verifica;
- sinistro aperto, con comunicazione dell'importo a riserva;
- sinistro agli atti, senza seguito.

Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

| GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIE PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO PER ANNO |
|--|------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| FENOMENO ELETTRICO | | € 250,00 | € 50.000,00 | |
| MERCI IN REFRIGERAZIONE | | € 250,00 | € 50.000,00 | |
| EVENTI ATMOSFERICI | | € 1.500,00 | 80% delle somme assicurate | |
| EVENTI ATMOSFERICI: fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto. | | € 1.500,00 | € 70% somme assicurate | € 70% somme assicurate |
| GRANDINE (garanzia integrativa) | | € 1.500,00 | € 100.000,00 | |
| CRISTALLI | | | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| SPESE EXTRA | | € 500,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| GELO/GHIACCIO | | € 1.500,00 | € 100.000,00 | |
| EVENTI SOCIOPOLITICI | | € 1.500,00 | 80% delle somme assicurate | |
| ATTI DI TERRORISMO | | € 1.500,00 | 40% delle somme assicurate per singola ubicazione con il massimo di € 10.000.000,00 | € 10.000.000,00 |
| INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI E RIGURGITI FOGNATURE | | € 500,00 | € 100.000,00 | |
| ACQUA PIOVANA | | € 500,00 | € 100.000,00 | |
| COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE | | € 500,00 | € 100.000,00 | |
| SOVRACCARICO NEVE | | € 2.500,00 | € 250.000,00 | |
| ANTICIPI SULLE INDENNITA' | | | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 |
| DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO | | | € 500.000,00 | € 500.000,00 |
| OPERE DI MIGLIORIA | | | 10% del danno | |

| | | | indennizzabile | |
|---|--|----------|--|--|
| ACQUA CONDOTTA | | € 500,00 | € 50.000,00 | |
| INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI | 10% con il minimo di € 10.000,00 e il massimo di € 50.000,00 | | 50% delle somme assicurate per singola ubicazione | € 20.000.000,00 in aggregato per sinistro e per anno per tutte le ubicazioni |
| TERREMOTO | 10% con il minimo di € 10.000,00 e il massimo di € 50.000,00 | | 50% delle somme assicurate per singola ubicazione | € 20.000.000,00 in aggregato per sinistro e per anno per tutte le ubicazioni |
| SPESE RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO E/O ROTTURA PER GARANZIE ACQUA CONDOTTA | | € 500,00 | € 25.000,00 | |
| ORDINANZE AUTORITA' E ONERI DI URBANIZZAZIONE | | | € 150.000,00 | € 150.000,00 |
| ENTI PRESSO TERZI | | | € 150.000,00 | € 150.000,00 |
| ONORARI PERITI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI | | | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI: beni di cui alla lettera a) | | | € 250.000,00 | |
| BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI: beni di cui alla lettera b) | | | € 250.000,00 | |
| BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI: beni di cui alla lettera c) | | | € 250.000,00 | |
| BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI: beni di cui alla lettera d) | | | € 250.000,00 | |
| SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO | | | 10% del danno indennizzabile, aumentato, se insufficiente, della ulteriore somma a P.R.A. indicata nella relativa partita di polizza | |
| RICORSO TERZI: danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi | | | 15% del massimale indicato nella relativa partita di polizza | |
| PERDITA PIGIONI | | | € 100.000,00 | € 100.000,00 |

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

CONTEGGIO DEL PREMIO

| Part. | Somma assicurata | Tasso lordo (pro mille) ‰ | Premio lordo annuo parziale |
|-------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1) | Euro 42.330.000,00 | | € |
| 2) | Euro 3.200.000,00 | | € |
| 3) | Euro 4.553.000,00 | | € |
| 4) | Euro 1.000.000,00 | | € |
| 5) | Euro 500.000,00 | | € |
| 6) | Euro 100.000,00 | | |
| | | Premio lordo annuo totale | € |

| Part. | DESCRIZIONE | SOMME ASSICURATE | TASSO LORDO (‰) | PREMIO ANNUO LORDO |
|-------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
|-------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|

LA SOCIETA'
